

## Sport

# Quando l'atleta è un dipendente

La figura del lavoratore sportivo assume un ruolo centrale nella riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio scorso, e dopo le ultime modifiche del decreto correttivo bis.

Per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, la norma elimina la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico e prevede una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo. «La riforma riconduce i rapporti di lavoro delle società sportive nell'alveo della disciplina dei rapporti di lavoro "normali", pur riconoscendo le specificità del settore — dichiara Filippo Collia (nella foto), avvocato giuslavorista, cofondatore della law firm Wi Legal e legale di alcune delle principali squadre di calcio della Serie A —. Pensiamo all'introduzione dell'apprendistato, ovvero la possibilità di avvalersi per le società sportive dilettantistiche del lavoro occasionale. La riforma, inoltre, è chiara nel qualificare come lavoratore sportivo alcune figure tipiche: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara».



E per quanto riguarda l'inquadramento contrattuale? «L'atleta si presume lavoratore subordinato fino a prova contraria, mentre le altre figure possono essere ricondotte all'interno dello stesso tipo di rapporto, ma anche nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo — dice l'avvocato —. Il legislatore ha anche previsto la possibilità di identificare altre figure riconducibili nella fattispecie del lavoratore sportivo, per effetto di successivi decreti ministeriali: l'elenco delle figure che lavorano nello sport si potrebbe in futuro ampliare».

Il governo, inoltre, ha escluso dalla fattispecie del lavoratore sportivo «coloro che sono iscritti ad albi professionali o elenchi speciali. Si pensi, ad esempio, al masso fisioterapista, sempre più presente in varie discipline; alla luce della nuova legge, tale figura è disciplinata dalla normativa giuslavoristica generale», conclude Collia.

**Ba. Mill.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

